



# COMUNE DI CHEREMULE

Prov. di Sassari  
Ufficio Servizi Sociali

---

Allegato alla determinazione n.43 del 02/07/2019

## BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
ANNUALITÀ 2019

(ex art. 11 della Legge n. 431/98 e ss. mm. e ii)

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

### RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 e ss. mm. e ii.

I richiedenti dovranno essere residenti nel Comune di Chermule al momento della presentazione della domanda e titolari di contratto di affitto. Sono esclusi i titolari di contratto di affitto di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà comunale, assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Il contributo previsto dall'art.11, L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo.

#### **Art. 1**

##### **Destinatari**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Chermule e occupate a titolo di abitazione principale.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, comma 2, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il contratto deve:

1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.- i

## Art. 2

### Requisiti

a.) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;

b.) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

I richiedenti devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione e non essere assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Sono escluse le domande non rispondenti alla reale situazione anagrafica e/o contenenti false dichiarazioni relative ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare.

## Art. 3

### Durata e determinazione ammontare del contributo

a) Il contributo annuale è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

b) L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il “**canone annuo massimo ammissibile**”, al netto degli oneri accessori, e il “**canone sopportabile**” in relazione alla situazione economica del beneficiario. L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in **fascia A)** e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in **fascia B)**.

c) Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

### Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo

*Isee del nucleo familiare* = € 10.000,00;

*Canone annuo effettivo* = € 3.600,00

*Canone sopportabile* = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

*Ammontare massimo del contributo* = canone annuo effettivo – canone sopportabile =  
= € 3.600,00 - € 1.400,00 = **€ 2.200,00**

## Art. 4

### Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Cheremule opererà il pagamento del contributo non appena la R.A.S. provvederà alla erogazione del fondo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento, anche in copia autentica, del canone di locazione per l'annualità **2019**, entro il **31/01/2020**. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per tutto l'anno 2019.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi **entro 20 giorni dal decesso** ne facciano specifica richiesta, presentando idonea certificazione e/o dichiarazione che attesti il loro titolo giuridico.

## **Art. 6**

### **Presentazione delle domande e disponibilità della modulistica**

L'istanza di richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dal Comune e disponibile presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cheremule e online sul sito istituzionale del comune di Cheremule ([www.comune.cheremule.ss.it](http://www.comune.cheremule.ss.it)).

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento d'identità, devono essere complete della seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 " Cedolare secca;
- Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, per l'anno 2019, rivista ai sensi del DPCM n.159/2013) del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2019 sino alla data di presentazione della domanda) firmate per quietanza dal locatore impegnandosi a presentare quelle successive sino a dicembre 2019 entro la data del 15/01/2020;
- Copia documento di identità in corso di validità
- Copia della carta di soggiorno e certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione (solo per gli immigrati extracomunitari), indicata nel modulo di domanda.

Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Autonoma della Sardegna dovesse modificare le norme del presente bando, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti. Pertanto il richiedente già dalla presentazione della domanda accetta l'eventuale esclusione per modifica dei requisiti esposti nel presente bando.

## **Art. 8**

### **Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cheremule entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **5/08/2019**

**Le istanze presentate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.**

## **Art. 9**

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici conseguiti. In particolare, l'Amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli Uffici competenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D. Lgs. n. 109/98).

## **Art. 10**

### **Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla legge n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e alla deliberazione n. 13/1, e uniti allegati, della Regione Autonoma della Sardegna.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  
Dr.ssa Fabia Antonella Manca